



COMUNE DI MIRA
(Provincia di Venezia)

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi Culturali e Sportivi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.07.2011
Modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.03.2016
Modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.08.2024

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ALL'USO

ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USO CONTINUATIVO PER L'INTERA STAGIONE SCOLASTICO/SPORTIVA

ART. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER USO CONTINUATIVO PER L'INTERA STAGIONE SCOLASTICO/SPORTIVA

ART. 6 – PRESENTAZIONE DI ALTRE RICHIESTE NEL CORSO DELLA STAGIONE SCOLASTICO/SPORTIVA

ART. 7 – RICHIESTE PER USO OCCASIONALE E NON CONTINUATIVO.

ART. 8 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNATARIO.

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

ART.11 - INSTALLAZIONE DI STRISCIONI E/O PANNELLI PUBBLICITARI E INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 11 BIS – SICUREZZA NELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce ed incentiva l'accesso e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e delle associazioni alla pratica sportiva anche attraverso un funzionale e corretto uso delle palestre in orario extra scolastico da parte di società e associazioni che ne facciano richiesta.
2. Il presente regolamento riguarda le modalità di concessione in uso delle seguenti palestre:

Palestra scuola media MIRA TAGLIO
Palestra scuola media GAMBARARE
Palestra scuola media BORBIAGO
Palestra scuola media ORIAGO
Palestra scuola media MALCONTENTA
Palestra scuola primaria di ORIAGO (Via Marmolada)

3. La fruizione delle strutture in argomento e di eventuali altre strutture analoghe che venissero successivamente destinate a tale uso, è consentita nei limiti e secondo le disposizioni del presente atto, mediante apposite autorizzazioni d'uso a tempo determinato, con orario prestabilito.
4. Le attività praticate dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse. In caso di danneggiamenti o iniziative altre rispetto alla finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e non preventivamente concordate, il responsabile del Servizio Sport provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10, comma 2.

ARTICOLO 2 – FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE.

1. Le palestre indicate nell'articolo precedente sono usufruibili per finalità sportive extrascolastiche, in maniera subordinata alle esigenze scolastiche e dell'Amministrazione Comunale che sono prevalenti. Verrà richiesto pertanto alle autorità scolastiche di comunicare entro la quarta settimana dall'inizio dell'anno scolastico i giorni e gli orari in cui le palestre saranno libere dalle attività scolastiche.
2. I rapporti tra Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche competenti possono essere regolati da apposita convenzione.
3. Gli impianti possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività motoria e per il periodo, di norma, dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle modalità organizzative stabilite dal Responsabile del Servizio Sport.
4. Il Responsabile del Servizio Sport, nel rispetto del calendario scolastico e delle esigenze comunicate dalle istituzioni scolastiche, approva, di norma, entro il 31 ottobre il piano definitivo annuale per l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società, associazioni o gruppi che ne abbiano fatto richiesta secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Il Responsabile del Servizio Sport approva, di norma, entro il 31 luglio, sulla base delle richieste pervenute un piano di utilizzo provvisorio che entrerà in vigore dal primo di settembre, o diversa data stabilita in relazione alle esigenze scolastiche o dell'Amministrazione, sino all'approvazione del piano definitivo a seguito di un incontro a cui vengono invitate tutte le associazioni richiedenti.
6. L'utilizzo delle palestre dovrà avvenire sempre a seguito di apposito provvedimento di autorizzazione all'uso rilasciato dal Comune di Mira ai terzi che ne abbiano i requisiti.

ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONI ALL'USO.

1. L'uso delle palestre viene autorizzato dal Responsabile del Servizio Sport, nell'ambito del piano annuale di utilizzo, a Società, Associazioni, Gruppi Sportivi che esercitano attività non a scopo di lucro, operanti all'interno del territorio comunale principalmente per lo svolgimento di un'attività continuativa nel corso dell'anno scolastico o per un uso occasionale e non continuativo secondo quanto previsto dai successivi articoli.

2. L'autorizzazione sia provvisoria che definitiva potrà essere sospesa in ogni momento, per quanto possibile con congruo preavviso, in caso di necessità di utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Scolastica o impossibilità di utilizzo dell'impianto stesso.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USO CONTINUATIVO PER L'INTERA STAGIONE SCOLASTICO/SPORTIVA.

1. Le Società e/o Associazioni sportive che intendono ottenere l'uso continuativo delle palestre per il periodo corrispondente all'anno scolastico/sportivo successivo (o almeno sino al mese di maggio compreso), devono presentare specifica domanda in apposito modulo dal 1 marzo al 31 maggio di ciascun anno.

2. Le domande di utilizzo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno contenere:

a) l'indicazione della palestra indicata come principale e l'eventuale seconda palestra con i relativi spazi orari richiesti, specificando per ciascuna fascia oraria l'attività che s'intende esercitare e l'età degli utenti cui è rivolta;

b) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (se non già in possesso dell'Amministrazione);

c) dichiarazione attestante l'iscrizione alla Federazione C.O.N.I. di appartenenza oppure dell'iscrizione all'Ente di promozione sportiva (se iscritti);

d) copia del bilancio consuntivo della precedente stagione sportiva, accompagnato o dal verbale di voto di approvazione dell'assemblea dei soci o iscritti alla società sportiva, sottoscritto dal legale rappresentante oppure da autocertificazione a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta approvazione del bilancio;

e) elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, delle cariche sociali in vigore al momento della domanda;

f) dichiarazione che tutti gli atleti iscritti sono assicurati e in regola con la documentazione sanitaria richiesta dalle normative vigenti;

g) relazione illustrativa dell'attività svolta nella precedente stagione sportiva con indicazione espressa dei seguenti dati:

- numero complessivo degli iscritti e/o tesserati alla società/associazione;

- numero degli iscritti/tesserati di età inferiore a 16 anni;

- Il numero degli iscritti/tesserati di età compresa tra i 16 e 26 anni;

- numero degli iscritti/tesserati di età superiore ai 65 anni;

h) indicazione dell'anzianità di utilizzo della palestra richiesta in assenza di contestazioni relativa a ciascuna palestra richiesta;

i) indicazione del numero e della qualifica professionale degli istruttori che saranno utilizzati nelle palestre;

j) le quote di iscrizione o di partecipazione alle varie attività richieste ai tesserati/ iscritti nell'anno in corso e quelle che si prevede di applicare nella stagione successiva;

k) data di inizio e di termine dell'attività;

l) dichiarazione di formale accettazione, da parte del legale rappresentante della società/associazione richiedente, di tutto quanto previsto dal presente regolamento e dai successivi atti conseguenti.

2-bis Le associazioni/società che abbiano operato una fusione vengono considerate come la somma delle singole associazioni/società, pertanto potranno richiedere l'utilizzo dello stesso numero di palestre e dello stesso numero di ore di attività di cui usufruivano prima della fusione, senza il limite di cui all'art. 5 comma 3, con la possibilità di utilizzo dello stesso numero di palestre principali, fatto divieto dell'uso esclusivo di una singola palestra. Il limite massimo di ore richiedibili per ciascuna struttura è stabilito nel numero totale di ore richieste diviso il numero delle palestre principali di cui si ha diritto.

3. La documentazione di cui al comma precedente è condizione indispensabile per l'esame delle richieste ai fini dell'assegnazione delle palestre.

4. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni, e di richiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese o la mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti potrà determinare la decadenza della domanda o l'esclusione dall'utilizzo.

ARTICOLO 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER USO CONTINUATIVO PER L'INTERA STAGIONE SCOLASTICO/SPORTIVA.

1. L'uso delle palestre è autorizzato dal Responsabile del Servizio Sport, nell'ambito del piano annuale di utilizzo, in via prioritaria ad Associazioni, Gruppi Sportivi, Enti o Società sportive che esercitano attività senza scopo di lucro con sede nel territorio Comunale per lo svolgimento di un'attività continuativa nel corso dell'anno scolastico.

2. Le domande provenienti da soggetti con le caratteristiche di cui al comma precedente, ma non aventi sede nel territorio comunale, saranno prese in considerazione esclusivamente una volta soddisfatte tutte le richieste delle società/associazioni con sede nel Comune di Mira.

3. Ciascuna società/associazione può presentare domanda per non più di due palestre specificando quale è considerata principale e quale secondaria, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2bis.

4. Nella prima assegnazione saranno distribuiti gli spazi/orari tenendo conto di tutte le richieste avanzate dalle associazioni o gruppi con sede nel Comune di Mira relative alla palestra indicata come principale.

5. Le assegnazioni saranno effettuate, per quanto possibile, in modo che non vi siano frazioni di ora libere tra un turno e quello successivo. A tal fine l'ufficio si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari dei turni, fino a un massimo di 1 ora, rispetto alla richiesta.

6. Le richieste delle società/associazioni che gestiscono in convenzione impianti sportivi comunali, le quali chiedano di praticare nelle palestre scolastiche la medesima pratica sportiva attivata presso gli impianti sportivi comunali, saranno valutate solo nel caso in cui rimangano spazi disponibili dopo aver coperto tutte le altre richieste pervenute.

7. Nel caso in cui su uno o più spazi orari si concentrino le richieste di più soggetti verranno applicati, in mancanza di un accordo fra gli interessati promosso dall'ufficio, nell'ordine, i criteri di preferenza di seguito indicati:

a) essere iscritti o aver presentato domanda d'iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative senza aver ricevuto comunicazione di diniego;

b) avere come finalità statutaria dell'associazione lo svolgimento di attività specificatamente rivolte a portatori di handicap certificati;

c) numero di ragazzi iscritti nella stagione in corso alla società/associazione di età inferiore ai 16 anni, per lo svolgimento di specifica attività sportiva ad essi dedicata nella fascia oraria richiesta;

d) numero di ragazzi iscritti nella stagione in corso alla società/associazione di età inferiore ai 26 anni, per lo svolgimento di specifica attività sportiva ad essi dedicata nella fascia oraria richiesta;

e) numero di iscritti nella stagione in corso alla società /associazione di età superiore ai 65 anni, per lo svolgimento di specifica attività sportiva ad essi dedicata nella fascia oraria richiesta;

f) numero complessivo di iscritti alla società/associazione nella stagione in corso;

g) anzianità di utilizzo della palestra richiesta in assenza di contestazioni.

8. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

8 bis – In caso di fusione tra associazioni/società verrà considerata il valore più alto dell'anzianità maturata tra le associazioni/società.

9. Le richieste delle ulteriori palestre rispetto alla principale saranno prese in considerazione solo dopo aver completato l'assegnazione degli spazi con riferimento a tutte le richieste a titolo di palestra principale, effettuata secondo le modalità sopra indicate.

10. Nel caso in cui su uno o più spazi orari si concentri la richiesta per la seconda palestra di più soggetti verranno applicati, in mancanza di un accordo fra gli interessati promosso dall'ufficio, nell'ordine, i criteri di preferenza indicati per la palestra principale.

11. In relazione alle richieste che al termine del procedimento di assegnazione degli spazi orari previsto dai commi precedenti risultassero in tutto o in parte insoddisfatte, il Responsabile del Servizio Sport potrà assegnare d'ufficio spazi orari ancora liberi nelle palestre.

ART.6 – PRESENTAZIONE DI ALTRE RICHIESTE NEL CORSO DELLA STAGIONE SCOLASTICO - SPORTIVA.

1. Dal primo settembre al 10 aprile di ogni stagione scolastico-sportiva potranno essere presentate nuove richieste per uso continuativo per periodi inferiori all'anno scolastico, ma di durata minima di almeno due mesi.

2. Le richieste di cui al comma precedente, saranno accolte secondo l'ordine di arrivo al protocollo, qualora, in seguito alla completa evasione delle richieste riguardanti le domande di cui all'articolo precedente, risultino ulteriori spazi orari ancora disponibili, e fatte salve le domande per uso occasionale di cui al successivo art. 7 già pervenute al protocollo in data anteriore.

3. La domanda dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'attività e con le stesse modalità previste all'art.4.

4. A partire dal 15 settembre saranno ammesse le richieste ai sensi del presente articolo, anche da parte di Società/Associazioni che abbiano già presentato domanda ovvero ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo continuativo di altre palestre ai sensi dell'art. 5.

5. Le Società/Associazioni già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 o del presente articolo potranno chiedere ulteriori spazi orari che risultassero ancora disponibili per lo svolgimento di attività a carattere non continuativo (ad es. allenamenti straordinari). Le domande che dovranno pervenire almeno 10 giorni dall'inizio dell'attività, saranno prese in considerazione in base alla data di arrivo e in concorrenza anche con le eventuali domande presentate ai sensi dell'art.7.

ART. 7 – RICHIESTE PER USO OCCASIONALE E NON CONTINUATIVO.

1. L'uso occasionale e non continuativo di una palestra richiesto per non più di tre giorni e con almeno 20 giorni di anticipo da una società/associazione non titolare di autorizzazione, potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, verificata la disponibilità della palestra e previo pagamento anticipato della contribuzione calcolata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti conseguenti.

2. Le domande di utilizzo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente su apposito modulo predisposto dall'ufficio sport, dovranno contenere:

- a) l'indicazione dell'attività sportiva che si intende svolgere e l'età degli utenti cui è rivolta;
- b) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (se non già in possesso dell'Amministrazione);
- c) dichiarazione relativa all'iscrizione alla Federazione C.O.N.I. di appartenenza oppure all'iscrizione all'Ente di promozione sportiva (se iscritti);
- d) elenco, sottoscritto dal Presidente, delle cariche sociali in vigore al momento della domanda;
- e) dichiarazione che tutti gli atleti iscritti sono assicurati e in regola con la documentazione sanitaria richiesta dalle normative vigenti.

ART. 8 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Per l'utilizzo delle palestre l'Amministrazione Comunale stabilisce con atto di Giunta le tariffe orarie a carico degli utenti a concorso delle spese complessive sostenute e in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.
2. Le Società e le associazioni, per lo svolgimento di attività motorie specificamente rivolte a portatori di handicap certificati, sono esenti dal pagamento delle tariffe.
3. La determinazione effettiva della contribuzione sarà fatta sulla somma delle ore settimanali concesse, con arrotondamenti alla mezz'ora superiore in caso di frazione di tempo inferiori e a prescindere dall'effettivo utilizzo.
4. Nel caso di autorizzazioni per uso continuativo detta contribuzione sarà versata anticipatamente, a titolo di acconto, per metà dell'intero ammontare annuo, al momento del ritiro dell'autorizzazione da parte della società sportiva interessata, mentre il saldo alla scadenza dell'autorizzazione stessa nel termine indicato nella comunicazione inviata dall'ufficio.
5. Dal calcolo del saldo saranno escluse le giornate di festività infrasettimanali nonché le giornate in cui la palestra non è stata usata per cause di forza maggiore o per disposizione dell'amministrazione comunale. Per i periodi di sospensione del calendario scolastico, per le festività natalizie o pasquali le società/associazioni interessate dovranno presentare anticipatamente all'ufficio sport la volontà di utilizzare le palestre secondo le modalità previsto dall'articolo 6.
6. Al momento del ritiro dell'autorizzazione le società sportive richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato con un primario istituto assicurativo un contratto assicurativo per la copertura di eventuali danni arrecati all'immobile ed alle attrezzature dell'importo minimo di € 51.645,68.
7. Il mancato versamento dell'acconto e/o la mancata presentazione della copertura assicurativa nel termine comunicato dall'ufficio per il rilascio dell'autorizzazione, previa lettera di sollecito, comporterà la decadenza della domanda e l'avvio del recupero di quanto dovuto per quanto già utilizzato.
8. Il mancato pagamento del saldo entro il termine indicato nel secondo sollecito scritto darà luogo al recupero del credito non riscosso secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, e costituirà impedimento all'utilizzo delle palestre scolastiche sino all'avvenuto saldo.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNATARIO.

1. La palestra deve essere utilizzata nel pieno rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare la palestra concessa per le attività motorie - sportive dichiarate in sede di domanda e a non sub-concedere l'uso, anche parziale, a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.
3. L'Assegnatario si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone, cose, impianti e/o attrezzature, verificatisi durante l'uso, siano essi imputabile all'assegnatario che a terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e custodia delle persone e cose durante il proprio orario di utilizzo e garantisce che tutti i partecipanti durante le ore di attività all'interno della palestra sono coperti da assicurazione personale e sono dotati della certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento della specifica attività sportiva.
4. L'assegnatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei responsabili/istruttori che presiederanno all'attività (la presenza di almeno uno dei predetti è condizione per l'accesso degli atleti e/o praticanti nella palestra) e si assume ogni responsabilità circa lo svolgimento dell'attività. Il responsabile è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni che dovesse riscontrare al momento dell'entrata nella palestra o che si verificassero nel corso del proprio orario di utilizzo e a provvedere alla chiusura della palestra al termine dell'orario di utilizzo assegnato qualora non sia presente il responsabile del turno successivo.
5. L'assegnatario si assume ogni responsabilità in ordine all'uso corretto della struttura di cui trattasi. In particolare, si assume l'onere, anche congiuntamente con gli altri eventuali gruppi utilizzatori della palestra, di provvedere alla pulizia dell'impianto e degli annessi servizi igienici e degli altri locali

eventualmente utilizzati (ingressi, ecc.) e alle relative spese, ivi comprese quelle inerenti all'eventuale impiego di personale.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere all'assegnatario, in caso di disservizi o di standard non adeguati, l'adeguamento dei servizi di pulizia; in caso di diniego o mancato riscontro da parte dell'assegnatario, il responsabile del Servizio Sport provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10, comma 2, fino alla revoca dell'autorizzazione degli spazi assegnati.

6. L'assegnatario si impegna a restituire alla propria funzionalità la palestra al termine del proprio turno orario. L'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso, dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'istituzione scolastica.

7. L'assegnatario deve garantire il rispetto delle norme di buona educazione e che gli utenti della palestra calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto.

8. L'assegnatario si impegna ad ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), nonché delle successive disposizioni impartite dal competente servizio in merito all'utilizzo degli stessi di cui risultano dotate le palestre scolastiche comunali.

9. L'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) disponibili presso le palestre scolastiche comunali da parte degli assegnatari è soggetto, pena la revoca dell'autorizzazione, alle seguenti condizioni:

- individuazione, in considerazione dell'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di più soggetti, di un'associazione referente o "capofila", per ciascuna palestra, con obbligo della custodia, della verifica periodica e della manutenzione ordinaria del defibrillatore;
- partecipazione obbligatoria alle eventuali spese di manutenzione del defibrillatore da parte di tutti gli utilizzatori della palestra, in proporzione al numero di ore di utilizzo;
- presenza di personale dell'associazione formato all'utilizzo del defibrillatore, durante tutte le ore di utilizzo della palestra assegnata e trasmissione obbligatoria, prima dell'inizio dell'attività sportiva presso la palestra, dei nominativi degli addetti abilitati all'utilizzo del defibrillatore presso la palestra con attestati dell'avvenuta formazione presso i Centri di Formazione BLS/D accreditati dalla Regione Veneto;
- utilizzo del defibrillatore esclusivamente nell'ambito delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche di destinazione.

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI.

1. Gli uffici comunali vigilano sull'esatta applicazione del presente regolamento, nonché sul corretto utilizzo della struttura e pertanto potranno in orario extrascolastico accedere alla stessa in qualsiasi momento verrà ritenuto necessario.

2. Una volta riscontrate inadempienze da parte dell'assegnatario degli obblighi previsti dall'articolo precedente ovvero da altre norme contenute del presente regolamento o da atti ad esso conseguenti il responsabile del Servizio Sport, dopo formale contestazione, provvederà in relazione alla gravità o alla reiterazione de stessi, a un richiamo scritto alla Associazione/Società o alla sospensione della stessa dall'uso della palestra per una o più giornate (massimo cinque giornate effettive di attività) o alla revoca dell'autorizzazione.

3. Le suddette sanzioni non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento di eventuali danni e la possibilità di rivalersi sull'assicurazione di cui all'art. 8 comma 6.

4. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e

successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 11 bis, comma 1, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

ART. 11 – INSTALLAZIONE DI STRISCIONI E/O PANNELLI PUBBLICITARI E INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANUTENZIONE ORDINARIA.

1. All'interno della palestra, limitatamente agli orari concessi, potranno essere esposti cartelli pubblicitari finalizzati alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dalle società/associazioni autorizzate nonché di sponsor, nel rispetto delle norme vigenti sulla pubblicità e in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, da rimuovere alla fine del proprio turno.

2. La Giunta Comunale, su parere dell'Ufficio tecnico, potrà autorizzare le associazioni ad effettuare a proprie spese, direttamente o con ditte di fiducia, interventi di migioria alle strutture e alle attrezzature nonché interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 11 BIS – SICUREZZA NELLA PRATICA DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.

2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;

b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell'inizio dell'attività, i titolari delle attività segnalano al Comune di Mira Ufficio Sport, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato di cui al comma 2 o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare all'Ufficio Sport del Comune di Mira ogni variazione relativa all'operatore qualificato di cui al comma 2 o all'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
- c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai seguenti soggetti: enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati; associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva; enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative.